

Decisione n. 32 del 15 luglio 2022

OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202115099).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 31/05/22, acquisita in pari data da questo Ufficio al protocollo n. 873, con la quale la Sig.ra (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso da parte del Comune di (OMISSIS) alla richiesta volta ad ottenere il rilascio del verbale redatto dai Vigili urbani del Comune stesso nel periodo tra il 2003 e il 2004 in occasione dell'accertamento del nucleo familiare composto dall'istante e della figlia (OMISSIS).

PRESO ATTO della nota datata 09/06/22, trasmessa via pec in data 13/06/22, con la quale la Sig.ra (OMISSIS), ha evidenziato la tardività del riscontro (datato 17 maggio, ma notificato solamente in data 08/06/22) precisando di aver ricevuto, in luogo del richiesto verbale, uno Stato di Famiglia storico dal 19/06/2003;

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 984 del 22/06/22, con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha richiesto all'Amministrazione interessata di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO della nota del 05/07/22, acquisita da questo Ufficio in pari data al protocollo n. 1045, con la quale il Comune di (OMISSIS) – Ufficio di Stato Civile – ha trasmesso la dichiarazione rilasciata dall'istante in data 19/06/2003 sul modello “scissione famiglia”, in calce al quale risulta apposto l'esito dell'accertamento con data 08/08/2003;



Il Difensore Civico

CONSIDERATO CHE dal tipo di documento acquisito si deduce che non esiste un verbale di accertamento del nucleo familiare, ma che il documento in questione possa validamente sostituirlo in quanto recante specifica annotazione;

VISTA la nota prot. n. 1057 del 07/07/22, con la quale questo Ufficio ha trasmesso la documentazione di cui sopra all'istante;

CONSIDERATO quindi che l'accesso può ritenersi soddisfatto e che pertanto l'esame nel merito della richiesta di riesame non arreca alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dalla Sig.ra (OMISSIS), volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) la documentazione indicata in premessa, è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.